

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:
“Orienteering Roma - Associazione Sportiva Dilettantistica”
che di seguito per brevità sarà denominata Associazione.
2. L'Associazione ha sede in: Località Falconeto, 1/F - 00061 Anguillara (RM)

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è estranea a questioni di carattere politico, religioso o razziale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento), intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche sociali. Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della FISO; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FISO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali

dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, compresi i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi infrazioni nell'ordinamento sportivo.
6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
7. L'Associazione potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, editoriali, usufruire di contributi, accettare lasciti e stipulare convenzioni, correlate allo scopo sociale.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Sport Orientamento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Gli associati si distinguono nelle due seguenti categorie:
 - **Soci ordinari:** pagano le quote sociali; se di età superiore ai 18 anni hanno diritto al voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al Socio maggiorenne è riconosciuto il

diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 13. I Soci ordinari potranno di seguito per brevità essere indicati anche con la sola accezione "Soci".

- **Soci aspiranti:** pagano le quote sociali, nelle Assemblee hanno diritto di parola ma non di voto. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo, il quale entro un anno dalla loro ammissione si riserva la facoltà di confermarli quali Soci ordinari, di dimetterli dall'Associazione o di riconfermarli Soci aspiranti per un ulteriore anno.
3. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione, devono redigere domanda su apposito modulo.
 4. La domanda di ammissione deve portare la firma di un Socio. Per giovani di età inferiore ai 18 anni è richiesta anche la firma di chi esercita la patria potestà che sottoscrive la domanda e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione. Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo ed accettate a sua discrezione ed insindacabile giudizio.
 5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
 6. L'Associazione è tenuta a tesserare alla FISO tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale e con le norme di tutela sanitaria.

Art. 5 - Diritti dei Soci

La qualifica di Socio o Socio aspirante dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti attuativi.

Art. 6 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi :
 - a. dimissione volontaria;
 - b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. E' pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. Il Socio radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Presidente
- il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei Soci con diritto al voto o in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo.
4. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avverrà almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione ai Soci a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un Socio con diritto di voto intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
7. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali sono nominati due scrutatori, tra coloro che non sono candidati alle stesse.
8. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, verifica l'identità dei votanti. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.
9. Il segretario dell'Assemblea redige apposito verbale e lo firma. Nel caso di assemblea elettiva, il verbale è firmato anche dal Presidente ed agli scrutatori. Copia del verbale deve sempre essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità più idonee a garantirne la massima diffusione.
10. Le elezioni delle cariche sociali possono essere espletate anche nella seguente forma: ogni elettore per mezzo di apposita scheda, esprime il suo voto alla presenza della commissione elettorale che ne avrà verificato l'identità.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a. deliberare sulle direttive generali dell'Associazione;
- b. nominare gli organi direttivi e di controllo dell'Associazione;
- c. approvare il rendiconto annuale;
- d. deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

Art.10 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione e modifica dello statuto sociale;
- b. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- d. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 11 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto i soli Soci ordinari maggiorenni.
2. L'elenco dei Soci aventi diritto di voto è deliberato dal Consiglio Direttivo. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea, da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
3. Ogni Socio con diritto di voto può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un Socio.

Art. 12 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche dello statuto l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ordinari aventi diritto di voto.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni due anni. E' composto da un consigliere ogni 10 Soci ma in ogni caso devono essere eletti almeno 3 Consiglieri, anche se il numero dei Soci è inferiore a 30, ed un massimo di 6 Consiglieri, anche se il numero dei Soci è superiore o uguale a 70.

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente tra i Soci ordinari che abbiano diritto al voto e che abbiano manifestato la propria candidatura. Tutti i consiglieri collaborano con il Presidente e svolgono le mansioni per le quali sono espressamente delegati. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo nomina su proposta del Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere. Gli ultimi due ruoli possono essere espletati anche da un'unica persona.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci tesserati alla FISO in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della stessa FISO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere messe a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. attuare le finalità previste dallo statuto, prendendo decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
2. deliberare sull'ammissione e la categoria dei Soci;
3. fissare l'importo e le modalità di pagamento delle quote associative;
4. redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
5. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea straordinaria;

6. emanare regolamenti e normative ritenute opportune per il buon funzionamento dell'Associazione, compresa la ripartizione di incarichi tra i Soci;
7. adottare i provvedimenti disciplinari verso i Soci;
8. nominare la commissione elettorale.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta, anche senza formalità, da almeno due consiglieri.

Art. 16 - Dimissioni

1. In caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, fino ad un massimo di due membri del Consiglio Direttivo, durante il corso dell'esercizio, Il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla nomina dei sostituti tra i primi non eletti al Consiglio Direttivo dalla precedente Assemblea elettiva purché aventi diritto al voto. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla sostituzione, la successiva Assemblea elegge i consiglieri mancanti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere più di due dei suoi componenti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 20- Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, compreso il rendiconto annuale, e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci aventi diritto al voto non eletti ad altra carica sociale. Il Collegio ha il compito di verificare la correttezza della gestione contabile dell'Associazione.

Art. 22 - Il bilancio annuale

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le risultanze di ogni esercizio devono essere presentate agli associati entro il 31 maggio dell'anno successivo
3. Il bilancio annuale deve informare circa la reale situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
5. Copia del rendiconto deve essere consultabile da tutti gli associati intervenuti all'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 23 - Patrimonio

1. E' costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, dai contributi di enti pubblici e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, beni mobili e immobili che le perverranno a qualsiasi titolo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
2. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, né in forma diretta, né in forma indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei soli fini sportivi istituzionali.

Art. 24 - Clausola compromissoria

I Soci si impegnano a non aderire ad altre autorità che non siano quelle dell'Associazione, della FISO o del CONI per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed associativi nell'ambito dell'Associazione stessa.

L'inosservanza comporta la radiazione dall'Associazione.

Art. 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio sarà comunque devoluto a fini sportivi.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FISO a cui l'Associazione è affiliata, ed in subordine le norme del codice civile.

Il presente statuto è stato approvato il 22 dicembre 2006.

Il Presidente:

Il Segretario: